

ACCERTAMENTO

Dal conto “in rosso” è possibile presumere ricavi evasi

di Angelo Ginex

La presenza di un **saldo negativo di cassa**, ravvisabile allorché le voci di spesa superino gli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile legittimante l'esecuzione di un **accertamento induttivo** del reddito d'impresa, fa presumere l'esistenza di **ricavi non contabilizzati** in misura almeno pari al disavanzo. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 28715 del 09.11.2018](#).

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, a seguito di accertamento induttivo ex [articoli 39 D.P.R. 600/1973](#) e [54 D.P.R. 633/1972](#), mediante il quale l'Amministrazione finanziaria contestava maggiori **ricavi non dichiarati**, in quanto non fatturati, derivanti da attività di prestazione di servizi e da un canone di locazione.

La società contribuente **impugnava**, dunque, detto atto impositivo, il quale veniva parzialmente **annullato**.

Contro la sentenza dei giudici di prime cure proponeva, allora, appello l'Ente impositore, il quale veniva tuttavia rigettato, sull'assunto che l'indizio rappresentato dalla **cassa negativa** non fosse idoneo a far presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati e, per l'effetto, a fondare un accertamento di tipo induttivo.

Avverso detto provvedimento di reiezione l'appellante proponeva, infine, ricorso per cassazione ex [articolo 360, comma 1 n. 3\) c.p.c.](#), contestando, tra gli altri motivi, l'**erronea applicazione dell'articolo 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 600/1973** e l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello.

In particolare, stando alle doglianze del ricorrente, il giudice d'appello avrebbe **errato** nel ritenere **insufficiente** a far presumere l'esistenza di **ricavi evasi e non contabilizzati** la presenza di un **ammanco di cassa** e l'**omessa contabilizzazione** degli anticipi dei soci e del canone di locazione.

Infatti, il giudice di seconde cure, negando l'idoneità della presenza di un saldo negativo di cassa a fondare l'accertamento induttivo di cui agli [articoli 39 D.P.R. 600/1973](#) e [54 D.P.R. 633/1972](#), avrebbe con ciò escluso, consequenzialmente, la presenza di inesattezze e di irregolarità formali tanto gravi, numerose e reiterate dalle quali sarebbe stato possibile desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, ai sensi dell'[articolo 39, comma 2, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#).

Da ultimo, il giudice del gravame, dalle argomentazioni addotte, avrebbe tratto l'**errata conclusione** che la presenza di una **cassa negativa**, non supportata da altri elementi indiziari, **non** sarebbe stato **indizio** sufficiente di **evasione fiscale**.

I Supremi giudici, tuttavia, riformando la decisione del giudice del gravame, e con ciò **accogliendo il ricorso** dell'Ente impositore, hanno nel merito ribadito l'equiparazione del **conto cassa** alle scritture contabili, ancorché non obbligatorie, e la sua **idoneità** ad essere utilizzato dall'Ufficio, quale documento dell'impresa, ai fini dell'**accertamento con metodo induttivo**.

Più precisamente, richiamando plurimi e consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, i medesimi hanno chiarito che, ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa col metodo di cui agli [articoli 39 D.P.R. 600/1973](#) e [54 D.P.R. 633/1972](#), la presenza di un **saldo negativo di cassa**, ravvisabile nella presenza di **voci di spesa** di entità **superiore a** quella degli **introiti registrati**, oltre a rappresentare un'**anomalia** di tipo **contabile**, farebbe **presumere** l'esistenza di **ricavi non contabilizzati** in misura almeno **pari al disavanzo** (cfr. *ex multis* **Cass., ord. 25289/2017; Cass., sent. 11988/2011; Cass., sent. 27585/2008**).

Tanto sarebbe presumibile, in quanto la **chiusura "in rosso"** di un conto di cassa fa presagire, senza ombra di dubbio, che le spese superino gli introiti contabilizzati e che, dunque, **esistano altri ricavi non registrati**, e quindi **evasi**, almeno equivalenti al disavanzo (cfr. **Cass., sent. 27585/2008; Cass., sent. 24509/2009**).

Pertanto, nel caso in rassegna, la **sentenza d'appello** è stata ritenuta **censurabile** nella parte in cui, pur avendo evidenziato l'anomalia contabile, sintomo delle omesse registrazioni dei ricavi, ne **escludeva la rilevanza a legittimare la rettifica** del reddito d'impresa con il metodo induttivo, in quanto priva degli indici di gravità e di reiterazione richiesti dall'[articolo 39, comma 2, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#).

Si è reso, dunque, **necessario cassare la sentenza** rinviandone nuovamente l'esame ai giudici del gravame.



Master di specializzazione
DIRITTO, FISCALITÀ E PRATICA DEL TRUST
Scopri le sedi in programmazione >